



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE
Ufficio Studi e Formazione
Ufficio Studi

CIRCOLARE N. 94
Operativa

OGGETTO: **Attività Produttive.**

Videogiochi.

Legge Regionale 2 maggio 2016, n. 9 e s.m.i.: *“Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico”* ⁽¹⁾.

Con Legge Regionale in oggetto (di seguito: L.R.), **in vigore dal 20 maggio 2016, con le modificazioni apportate all'articolo 5⁽²⁾ - così come riformulato dall'art. 20 L.R. 16/16 - in vigore dal 29 luglio 2016**, la Regione Piemonte ha dettato disposizioni finalizzate a prevenire il gioco d'azzardo patologico - di seguito: GAP⁽³⁾ - e tese a tutelare dal medesimo le fasce maggiormente vulnerabili della popolazione, quali i minori; nonché, volte a impedire la collocazione di sale giochi nelle vicinanze di luoghi particolarmente sensibili, come istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, *et cetera*.

Necessita preliminarmente evidenziare che la Regione, sul proprio sito istituzionale ⁽⁴⁾, ha chiarito di ritenere *“...esclusi dall'applicazione della disciplina gli apparecchi che, pur funzionando con l'introduzione di denaro, non prevedono l'erogazione di vincite e premi (es: calciobalilla, flipper, biliardo).”*

Va precisato, altresì, che l'effettiva applicazione della più parte dei quindici articoli che compongono la L.R. è differita sino all'adozione dei necessari atti amministrativi e/o regolamentari di recepimento ivi **previsti** (ad esempio **in tema di limitazione di orario**, ex art. 6), **ovvero sino all'adeguamento da parte degli esercenti, spontaneo o d'autorità, entro i termini stabiliti.**

Tanto premesso, **di seguito si evidenziano gli articoli di immediata applicabilità, ai fini dell'attività istituzionale di competenza del Corpo, così come sanzionati dall'articolo 11 del testo normativo in questione.**

ART. 5 - Collocazione degli apparecchi per il gioco lecito

N.B.: Articolo/commi immediatamente applicabili esclusivamente con riferimento ai locali d'esercizio di apertura comunque posteriore all'entrata in vigore della L.R. e s.m.i., atteso che per i locali già esistenti alla data della medesima sono previsti termini differiti di regolarizzazione⁽⁵⁾.

Con la premessa che l'articolo in commento, così come modificato nei termini in premessa

(1) In B.U.R.P. n. 18 del 05 maggio 2016.

(2) Modificato dall'articolo 20 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16, su B.U.R.P. Suppl. n.2 al n. 30 del 29 luglio 2016, **immediatamente in vigore dalla data di pubblicazione.**

(3) In particolare, l'art. 2 della L.R. definisce il GAP come: *“... la patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità...”*.

(4) Si vedano le F.A.Q. sul sito Regione Piemonte – Sanità *“19/8/2016 Le iniziative regionali di contrasto al gioco d'azzardo patologico”*, F.A.Q. al link: <http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/notizie-87209/notizie-dallassessorato/4283-legge-regionale-2-maggio-2016-n-9-norme-per-la->

(5) Cioè: 18 mesi per gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della legge, gestivano gli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7, TULPS collocati all'interno di esercizi pubblici e commerciali, circoli privati e in tutti i locali pubblici o aperti al pubblico; 3 anni per i titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della legge; 5 anni per i titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse nel caso in cui le relative autorizzazioni siano state rilasciate a partire dal 1° gennaio 2014.

ricordati, risulta vigente dal 29 luglio 2016, al **comma 1** si prevede il **divieto di collocare** apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, TULPS in locali che si trovino a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (ovvero inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti) da:

- a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- b) centri di formazione per giovani e adulti;
- c) luoghi di culto;
- d) impianti sportivi;
- e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario;
- f) strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;
- g) istituti di credito e sportelli bancomat;
- h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
- i) movicentro e stazioni ferroviarie;

nonché, altri luoghi sensibili individuati dai Comuni, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, oltre che dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

Al comma 3 è disposto, inoltre, che **le vetrine dei locali** in cui sono installati gli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS, NON vengano oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto atti a limitare la visibilità dall'esterno.

SANZIONI

1. Ipotesi: "Collocazione non rispettando le distanze minime" – Articolo 11, comma 1, in rel. all'articolo 5, comma 1.

Collocava n. _____ apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 TULPS in violazione dell'art. 5, comma 1, L.R. 9/16 come mod. da art. 20 L.R. 16/16.

- Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 2.000,00 ad € 6.000,00
- **P.M.R. € 2.000,00 entro 60 gg.**
- Sanzione accessoria: chiusura apparecchio/congegno mediante sigilli.
- Autorità competente - Destinazione proventi: Sindaco - Comune
- **Note:** le sanzioni si applicano per ogni apparecchio/congegno presente nei locali.

2. Ipotesi: "Oscurare le vetrine" – Articolo 11, comma 1, in rel. all'articolo 5, comma 3.

Oscurava le vetrine di locali in cui risultavano collocati n. _____ apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 T.U.L.P.S., mediante pellicole, tende, manifesti o altro oggetto (precisare) così limitando la visibilità dall'esterno, in violazione dell'art. 5, comma 3, L.R. 9/16 come mod. da art. 20 L.R. 16/16

- Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 2.000,00 ad € 6.000,00
- **P.M.R. € 2.000,00 entro 60 gg.**
- Sanzione accessoria: chiusura apparecchio/congegno mediante sigilli.
- Autorità competente - Destinazione proventi: Sindaco - Comune
- **Nota:** le sanzioni si applicano per ogni apparecchio/congegno presente nei locali.

ART. 7 – Divieto di pubblicità

N.B.: nei confronti dei soggetti cui siano state contestate, nel corso di un biennio, 3 violazioni del presente articolo, anche non continuative, il Comune dispone la chiusura definitiva mediante sigilli degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 T.U.L.P.S., anche laddove i predetti abbiano proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. Pertanto, **è necessario trasmettere segnalazione alla Direzione Commercio - Servizio Contenzioso Amministrativo - via Meucci n. 4 - Torino.**

Al comma 1 il detto articolo prevede il divieto di qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, ovvero volta a pubblicizzare l'installazione

degli apparecchi per il gioco citati presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici o aperti al pubblico. Ai sensi del **comma 2**, tale divieto è altresì esteso, previ accordi finalizzati all'adozione da parte del gestore di codice di autoregolamentazione, alla concessione di spazi pubblicitari su mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale.

SANZIONI

1. Ipotesi: “Divieto di pubblicità” – Articolo 11, comma 3, in rel. all’articolo 7, comma 1.
Poneva in atto attività pubblicitarie (precisare modalità) relative all’apertura/esercizio di sala da gioco e/o sala scommesse, ovvero all’installazione di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 TULPS presso esercizio pubblico e commerciale, circolo privato, locale pubblico o aperto al pubblico. in violazione dell’art. 7, comma 1, L.R. 9/16 e s.m.i..

- Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 1.000,00 ad € 5.000,00
- **P.M.R. € 1.666,67 entro 60 gg.**
- Autorità competente - Destinazione proventi: Sindaco - Comune
- **Nota:** segnalazione, come da premessa, alla Direzione Commercio - Servizio Contenzioso Amministrativo - via Meucci n. 4 – Torino.

ART. 8 – Divieto di utilizzo da parte dei minori

N.B.: nei confronti dei soggetti cui siano state contestate, nel corso di un biennio, 3 violazioni del presente articolo, anche non continuative, il Comune dispone la chiusura definitiva mediante sigilli degli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 T.U.L.P.S., anche laddove i predetti abbiano proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. Pertanto, **è necessario trasmettere segnalazione alla Direzione Commercio - Servizio Contenzioso Amministrativo - via Meucci n. 4 - Torino.**

La L.R., integrando i divieti già previsti al riguardo dalla normativa nazionale⁽⁶⁾, introduce, l’ulteriore divieto di consentire ai minori di anni 18 l’utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco indicati all’articolo 110, comma 7, lett. c bis) TULPS.

SANZIONI

1. Ipotesi: “Divieto di utilizzo ” – Articolo 11, comma 4, in rel. all’articolo 8.
Consentiva a minore di anni 18 l’utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco indicati all’articolo 110, comma 7, lett. c bis) TULPS (precisare) in violazione dell’art. 8 L.R. 9/16 e s.m.i..

- Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 2.000,00 ad € 6.000,00
- **P.M.R. € 2.000,00 entro 60 gg.**
- Autorità competente – Destinazione proventi: Sindaco – Comune
- **Nota:** la sanzione si applica per ogni apparecchio utilizzato.

---oOo---

Nell’allegare la L.R. in commento, nelle more degli emanandi e necessitati atti di recepimento richiamati dalla normativa in esame, per i quali seguiranno circolarizzazione e relativo commento a tempo debito, in sede di prima applicazione si ritiene altresì utile riportare alcune delle F.A.Q. di cui al sito regionale citato in nota⁽⁴⁾ alla presente, ulteriormente consultabile per gli aggiornamenti del caso. L’estratto che segue costituisce, relativamente agli articoli qui illustrati e per quanto immediatamente applicabili, autorevole indirizzo interpretativo dei preposti uffici regionali.

SG/DC/RB

Addì, 14-09-2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Ivo BERTI
(firmato in originale)

(Allegato: estratto FAQ regionali).

ESTRATTO F.A.Q. REGIONALI DI INDIRIZZO INTERPRETATIVO

Artt. 2 e 5

(6) Vds art. 24, comma 20 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” in G.U. n. 155 del 6 luglio 2011. convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111. **Vds. anche circolare del Corpo n. 86/11.**

Con riferimento all'individuazione della tipologia degli apparecchi per il gioco lecito soggetti ai divieti di collocazione di cui all'articolo 5, da un'interpretazione logico-sistematica della norma ed ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, che definisce il gioco d'azzardo patologico come la patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, si evince che siano esclusi dall'applicazione della disciplina gli apparecchi che, pur funzionando con l'introduzione di denaro, non prevedono l'erogazione di vincite e premi (es: calciobalilla, flipper, biliardo).

Art. 5

Con riferimento al rispetto delle distanze dai c.d. "luoghi sensibili" ed ai conseguenti obblighi di adeguamento alle disposizioni normative, il combinato disposto degli articoli 5 e 13 della L.R. n. 9/2016 prescinde dalla tipologia dell'attività esercitata, in quanto il rispetto delle distanze è riferito all'installazione e collocazione degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Pertanto, rispetto agli obblighi di distanza di cui all'articolo 5 i termini di adeguamento sono i seguenti:

- diciotto mesi per gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della Legge regionale 2 maggio 2016, n. 9, gestivano gli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS collocati all'interno di esercizi pubblici e commerciali, circoli privati e in tutti i locali pubblici o aperti al pubblico;
- tre anni per i titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della Legge regionale 2 maggio 2016, n. 9;
- cinque anni per i titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse nel caso in cui le relative autorizzazioni siano state rilasciate a partire dal 1° gennaio 2014

Relativamente alle distanze dai c.d. "luoghi sensibili" ed ai conseguenti obblighi di adeguamento previsti all'art. 13, si specifica che, nel caso in cui sia collocato uno sportello bancomat ad una distanza inferiore a trecento o cinquecento metri rispetto agli apparecchi da gioco, di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, installati all'interno di locali vari aperti al pubblico e, nel caso specifico, all'interno di sale scommesse/sale giochi o di un centro commerciale con annessa attività di sala scommesse/sala giochi, le soluzioni in astratto ipotizzabile sarebbero le seguenti:

1. disinstallazione degli apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS
2. trasferimento di sede dell'attività di sale scommesse/giochi
3. disinstallazione dello sportello bancomat.

Poiché peraltro l'oggetto della legge è il divieto di installazione degli apparecchi da gioco, si ritiene che la terza soluzione ipotizzata non sia giuridicamente percorribile

Con riferimento alle sale giochi/sale scommesse, e in senso generale ai locali vari aperti al pubblico, all'interno dei quali sono installati gli apparecchi da gioco, di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, insediati nei pressi di un edificio ospitante un asilo nido, si ritiene che il medesimo asilo non rientri nei c.d. "luoghi sensibili" di cui all'articolo 5, in quanto non ricompreso tra gli istituti scolastici di ogni ordine e grado (Scuole dell'infanzia, Primarie e Secondarie), ma sia una struttura educativa destinata all'istruzione prescolastica non obbligatoria. Pertanto, si ritiene che gli apparecchi per il gioco lecito possano essere collocati nei pressi dell'asilo.

Il subingresso, cioè la modifica del gestore di apparecchi da gioco, di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, ubicati all'interno di locali vari aperti al pubblico, non è una tipologia prevista dal TULPS. Infatti, ai sensi dell'art. 8 del R.D. n. 773/1931, le autorizzazioni di polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasferite né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente previsti dalla legge. Pertanto, il nuovo gestore deve richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione alla Questura competente per territorio. Se il cambio di gestione è avvenuto prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 9/2016, il nuovo gestore deve adeguarsi alle distanze dai c.d. "luoghi sensibili", di cui all'art. 5, entro i termini specificati all'art. 13. Ciò significa che il nuovo gestore può mantenere gli apparecchi da gioco, di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, fino alla scadenza dei termini previsti dall'art. 13.

Con riferimento agli obblighi di adeguamento alle distanze dai c.d. "luoghi sensibili", di cui all'art. 5, nel caso di trasferimento di sede di apparecchi da gioco collegati all'interno di locali vari aperti al pubblico, si evidenzia che, ai sensi delle disposizioni del TULPS, l'autorizzazione al soggetto rimane la medesima. La variazione di sede deve essere comunicata alla Questura che, fatte le verifiche di competenza, procederà alla variazione dell'autorizzazione esistente.

Art. 7

Con riferimento al divieto di qualsiasi attività pubblicitaria, relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all'installazione degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del R.D. n. 773/1931 presso i locali individuati dall'articolo 7, si ritiene che anche l'installazione di un'insegna con la scritta "Sala Giochi" rientri in tale divieto, in quanto idonea a rendere conoscibile al pubblico l'esistenza dell'esercizio oggetto della previsione di legge

Artt. 5-10

Con riferimento alla delimitazione degli ambiti di competenza tra gli organi di vigilanza facenti capo ai vari Enti pubblici (AAMS, Questura e Comuni), in merito al rispetto delle distanze dai c.d. "luoghi sensibili", ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2016, degli apparecchi per il gioco, di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, installati presso locali vari aperti al pubblico, si ritiene che le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge siano esercitate dai comuni, poichè gli organi statali e le autorità di pubblica sicurezza hanno competenza a controllare requisiti di carattere diverso, secondo quanto stabilito dalle specifiche norme di legge nazionali.

Da : <http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/notizie-87209/notizie-dallassessorato/4283-legge-regionale-2-maggio-2016-n-9-norme-per-la-> del 08.09.2016.

Legge regionale 2 maggio 2016, n. 9. (Testo coordinato)

Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico.

(B.U. 5 Maggio 2016, n. 18)

Modificata da [l.r. 16/2016](#)

Art. [1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#), [6](#), [7](#), [8](#), [9](#), [10](#), [11](#), [12](#), [13](#), [14](#), [15](#)

Art. 1. *(Finalità)*

1. La presente legge, nell'ambito delle competenze spettanti alla Regione in materia di tutela della salute e di politiche sociali, detta norme finalizzate a prevenire il gioco d'azzardo patologico (GAP) e a tutelare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione, nonché a contenere l'impatto delle attività connesse all'esercizio del gioco lecito sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sulla quiete pubblica.

2. La Regione promuove interventi finalizzati:

- a) alla prevenzione ed al contrasto del gioco d'azzardo in forma problematica o patologica, nonché al trattamento terapeutico ed al recupero dei soggetti che ne sono affetti ed al supporto delle loro famiglie, nell'ambito delle competenze regionali in materia socio-sanitaria;
- b) alla diffusione ed alla divulgazione dell'utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione anche in relazione ai contenuti dei diversi giochi a rischio di sviluppare dipendenza;
- c) al rafforzamento della cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole, e al contrasto, alla prevenzione ed alla riduzione del rischio della dipendenza dal gioco;
- d) a stabilire misure volte al contenimento dell'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco sul tessuto sociale, sull'educazione e formazione delle nuove generazioni.

Art. 2. *(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) “ gioco d'azzardo patologico (GAP)” : la patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità;
- b) “ sale da gioco” : i locali nei quali si svolgono i giochi a rischio di sviluppare dipendenza, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

c) “ sale scommesse” : gli esercizi pubblici di raccolta delle scommesse, ai sensi dell’ articolo 88 del r.d. 773/1931;

d) “ spazi per il gioco” : gli spazi riservati ai giochi di cui all’ articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 all'interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente;

e) “ apparecchi per il gioco” : gli apparecchi ed i congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931.

Art. 3.

(Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’ azzardo patologico, di durata triennale, al fine di promuovere:

a) interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione finalizzate, in particolare:

1) ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché sui rischi relazionali e per la salute;

2) a favorire e stimolare un approccio consapevole, critico e misurato al gioco;

3) ad informare sull'esistenza di servizi di assistenza e cura svolti da soggetti pubblici e dai soggetti del terzo settore accreditati presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di accesso;

4) ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line;

5) a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo “ Slot no grazie” di cui all’ articolo 4, comma 2;

b) interventi di formazione ed aggiornamento, obbligatori ai fini dell’ apertura e della prosecuzione dell'attività, per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all’ articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931;

c) la previsione, tramite l'estensione di numeri verdi esistenti, di un servizio specifico finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per l'orientamento ai servizi, i cui riferimenti sono affissi su ogni apparecchio per il gioco di cui all’ articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 e nei locali con offerta del gioco a rischio di sviluppare dipendenza;

d) campagne annuali di informazione e di diffusione di strumenti di comunicazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore competenti e con tutti i portatori d'interesse;

e) l'attivazione di interventi di formazione ed aggiornamento degli operatori dei servizi per

le dipendenze dedicati alla presa in carico ed al trattamento di persone affette da patologie correlate al disturbo da gioco;

f) interventi di supporto amministrativo per i comuni in caso di avvio di azioni legali su tematiche collegate al gioco.

2. Per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1, la Regione può stipulare convenzioni ed accordi con i comuni, in forma singola od associata, le aziende sanitarie locali (ASL), i soggetti del terzo settore e gli enti accreditati per i servizi nell'area delle dipendenze, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni di categoria delle imprese e degli operatori di settore.

Art. 4.

(Ulteriori interventi di prevenzione e contrasto alla diffusione del GAP)

1. La Regione sostiene e promuove le iniziative delle:

a) associazioni dei consumatori e degli utenti che realizzano o collaborano alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco, anche in collaborazione con enti locali, ASL, istituti scolastici e tutti i soggetti interessati presenti sul territorio, compresi i gestori di pubblici esercizi;

b) associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e delle sale scommesse e degli esercenti dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, che adottano un codice etico di autoregolamentazione per responsabilizzare e vincolare gestori ed esercenti alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori ed al rispetto della legalità per la prevenzione nei confronti della malavita organizzata.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone i contenuti grafici di un marchio regionale "Slot no grazie" rilasciato, a cura dei comuni, agli esercenti di esercizi pubblici e commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi pubblici od aperti al pubblico che scelgono di non installare o di disinstallare apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 ed istituisce un albo per censire ed aggiornare annualmente l'elenco degli esercizi che aderiscono all'iniziativa "Slot no grazie".

3. La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera come requisito essenziale l'assenza di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 all'interno degli esercizi autorizzati all'installazione di tali apparecchi.

4. La Regione, tramite le ASL, rende disponibili ai gestori delle sale da gioco e delle sale scommesse e agli esercenti dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 il materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al disturbo da gioco, in attuazione dell'articolo 7, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

5. La Regione, tramite le ASL, rende disponibile ai soggetti di cui al comma 4 un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile ed i contenuti di un test di verifica per una rapida

valutazione del proprio rischio di dipendenza.

6. Il materiale fornito ai sensi dei commi 4 e 5 è esposto in luogo visibile ed accessibile al pubblico.

Art. 5.

(Collocazione degli apparecchi per il gioco lecito)

1. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all' articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, ¹inferiore a trecento metri ^{≤1} per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e ²inferiore a cinquecento metri ^{≤2} per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da:

- a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- b) centri di formazione per giovani e adulti;
- c) luoghi di culto;
- d) impianti sportivi;
- e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario;
- f) strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;
- g) istituti di credito e sportelli bancomat;
- h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
- i) movicentro e stazioni ferroviarie.

2. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell' impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l' inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.

3. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all' articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall' esterno.

Art. 6.

(Limitazioni all'esercizio del gioco)

1. I comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all' esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all' articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, per una durata non inferiore a tre ore nell' arco dell' orario di apertura previsto, all' interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all' articolo 2, comma 1, lettera d).

Art. 7.

(Divieto di pubblicità)

1. Ai fini della tutela della salute e della prevenzione della dipendenza dal gioco, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all' apertura o all' esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all' installazione degli apparecchi per il gioco di cui all' articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all' articolo 2, comma 1, lettera d).

2. La Regione promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione, finalizzato a vietare la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza sui propri mezzi di trasporto.

Art. 8.

(Divieto di utilizzo da parte dei minori)

1. E' vietato consentire ai minori di anni diciotto l' utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco di cui all' articolo 110, comma 7, lettera c bis) del r.d. 773/1931.

Art. 9.

(Attuazione degli interventi)

1. La Regione attua gli interventi previsti dal piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d' azzardo patologico di cui all' articolo 3 e gli ulteriori interventi di prevenzione e di contrasto alla diffusione del GAP di cui all' articolo 4 nell' ambito delle risorse regionali disponibili in materia di prevenzione sanitaria, nonché delle risorse statali ripartite ai sensi dell' articolo 1, comma 133 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato " legge di stabilità 2015") e dell' articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato " legge di stabilità 2016").

2. Gli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi obbligatori di formazione e aggiornamento di cui all' articolo 3, comma 1, lettera b) sono a carico dei gestori delle sale da gioco e delle sale scommesse e degli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all' articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931.

Art. 10.

(Funzioni di vigilanza e controllo e obblighi dei comuni)

1. Ferme restando le competenze degli organi statali e dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal comune.

2. I comuni trasmettono alla Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti adottati in attuazione della stessa.

Art. 11.

(Sanzioni)

1. La violazione delle disposizioni dell' articolo 5 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all' articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, nonché alla chiusura del medesimo mediante sigilli.
2. Il mancato rispetto delle limitazioni all' orario dell' esercizio del gioco di cui all' articolo 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all' articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931.
3. Il mancato rispetto del divieto di pubblicità di cui all' articolo 7, comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
4. La violazione del divieto di cui all' articolo 8 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio utilizzato.
5. In caso di violazione dell' obbligo di formazione ed aggiornamento di cui all' articolo 3, comma 1, lettera b) il comune effettua diffida ad adempiere entro sessanta giorni, anche con l' obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall' accertamento. Si applica in ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all' articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 e da euro 2.000,00 a 6.000,00 per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse.
6. In caso di inosservanza della diffida di cui al comma 5, il comune dispone la chiusura temporanea mediante sigilli degli apparecchi per il gioco di cui all' articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 fino all' assolvimento dell' obbligo formativo.
7. Ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dai commi 2, 3 e 4 il comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all' articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 mediante sigilli, anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
8. L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono di competenza del comune, che ne incamera i relativi proventi per un massimo dell' 80 per cento del totale sanzionato. Il rimanente 20 per cento è versato dal comune alla Regione al fine del finanziamento delle iniziative previste dalla presente legge.
9. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
10. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
11. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è

aggiornata secondo le modalità di cui all'articolo 64 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione).

Art. 12.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione del gioco d'azzardo patologico, di tutela delle categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e di contenimento dei costi sociali del gioco.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dalle ASL, dai comuni e dagli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente almeno novanta giorni prima della scadenza di ciascun piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 3, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
 - a) un quadro generale dell'andamento del fenomeno del gioco a rischio di sviluppare dipendenza in Piemonte, anche in confronto alla situazione nazionale, con particolare riferimento alla diffusione sul territorio regionale degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931;
 - b) un quadro delle modalità di realizzazione e di svolgimento delle iniziative e degli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 7, comma 2;
 - c) una descrizione degli interventi di formazione e aggiornamento di cui all'articolo 3, nonché una sintesi delle informazioni quantitative sulla partecipazione ai diversi interventi, con particolare riferimento a quelli obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
 - d) una sintesi delle attività svolte dal servizio specifico finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per l'orientamento ai servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);
 - e) una descrizione delle iniziative sostenute e promosse dalla Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) e una sintesi delle informazioni quantitative del censimento inerente all'albo previsto dall'articolo 4, comma 2;
 - f) i finanziamenti, i benefici e i vantaggi economici per i quali la Regione abbia considerato, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, requisito essenziale l'assenza di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 all'interno degli esercizi autorizzati all'installazione di tali apparecchi, nonché una sintesi delle informazioni quantitative sulle loro dimensioni economiche;
 - g) una relazione sugli atti adottati dai comuni e trasmessi alla Giunta regionale ai sensi

dell' articolo 10, comma 2, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all' articolo 5, comma 2 e all' articolo 6, comma 1;

h) le modalità specifiche di finanziamento degli interventi oggetto della presente legge.

3. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre gli effetti delle politiche di prevenzione e contrasto alla diffusione del gioco d' azzardo patologico in Piemonte fornendo, in particolare, le seguenti informazioni:

a) una stima del contributo alla prevenzione e al contrasto alla diffusione del gioco d' azzardo patologico in Piemonte attribuibile al complesso delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge;

b) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori dei servizi dedicati e delle organizzazioni del terzo settore competenti, nonché tra i portatori di interesse.

4. Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti di analisi, formula direttive e indirizzi, sulla cui base la Giunta regionale adotta o modifica i successivi piani integrati per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d' azzardo patologico di cui all' articolo 3.

5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5. Tali attività sono finanziate con le risorse di cui all' articolo 9.

Art. 13.

(Norme transitorie)

1. Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono apparecchi per il gioco di cui all' articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 collocati all'interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico si adeguano a quanto previsto dall' articolo 5 entro i diciotto mesi successivi a tale data.

2. I titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dall' articolo 5 entro i tre anni successivi a tale data ovvero entro i cinque anni successivi a tale data nel caso di autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014.

3. I comuni possono prorogare fino a cinque anni la rimozione degli apparecchi per il gioco di cui all' articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 qualora gli stessi siano collocati all' interno dell' unico esercizio di vendita al dettaglio di prodotti alimentari o dell' unico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande esistente nel territorio comunale.

Art. 14.

(Abrogazioni)

1. I commi 1, 2, 3, 4 e 8 dell' articolo 7 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014) sono abrogati.

2. Al comma 5 dell' articolo 7 della l.r. 1/2014 le parole: “ Per sostenere il perseguimento delle finalità definite nel piano integrato triennale socio-sanitario di cui al comma 2,” sono soppresse.

Art. 15.

(Disposizione finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

⁼¹ Sostituito dall'[art. 20 della l.r. 16/2016.](#)

⁼² Sostituito dall'[art. 20 della l.r. 16/2016.](#)



